

Giurisprudenza

L'errata qualificazione del reddito non azzerava le indagini finanziarie

7 aprile 2026

È valido il recupero a tassazione degli accrediti in conto corrente non giustificati anche se la categoria reddituale indicata nell'avviso di accertamento è imprecisa



Di recente la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3395 del 16 febbraio 2026, è tornata ad affrontare la tematica relativa alla errata qualificazione reddituale nell'accertamento a seguito di indagini finanziarie e sulle conseguenze, in termini validità, sull'atto impositivo. I giudici di legittimità hanno confermato che l'eventuale erroneità o imprecisione della qualificazione reddituale contenuta nell'atto impositivo non comporta di per sé la nullità dell'avviso di accertamento, ma soltanto il dovere del giudice di procedere alla

corretta qualificazione giuridica sulla base delle risultanze processuali. È, quindi, sufficiente che l'amministrazione finanziaria individui il fatto costitutivo della pretesa impositiva rappresentato dagli accrediti ingiustificati sul conto corrente la cui natura reddituale è presunta ai sensi dell'articolo 32 del Dpr n. 600/1973.

L'oggetto di lite

La controversia in commento trae origine dalla notifica, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un avviso di accertamento emesso all'esito di indagini bancarie sui conti correnti intestati all'amministratore di una società a responsabilità limitata. Le verifiche, compiute ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del Dpr n. 600/1973, avevano evidenziato accrediti periodici ingiustificati sui suoi conti personali corrispondenti ad addebiti sui conti sociali.

Con l'atto impositivo veniva così rilevata nei confronti del contribuente, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis del

Dpr n. 600/1973, l'omessa dichiarazione di redditi rientranti nella categoria "redditi diversi" di cui agli articoli 67, comma 1 lettera I) e 71 del Tuir. per una somma ingente e venivano rideterminate le imposte dovute dallo stesso, oltre alle sanzioni.

Il giudice tributario del primo grado di Milano accoglieva il ricorso del contribuente affermando che le somme in questione corrispondevano a prestiti che la società di cui era amministratore aveva erogato a suo favore, ritenendo dimostrata la natura non reddituale delle somme incassate in quanto registrate nella contabilità della società nel conto "finanziamento soci" e nel conto "acquisti vari" che "esprimono crediti vantati dalle società verso il socio e non certo redditi conseguiti da quest'ultimo". L'allora Commissione tributaria regionale della Lombardia, adita in appello dall'Agenzia delle entrate, accoglieva il gravame e annullava la sentenza di primo grado.

A questo punto, il contribuente proponeva ricorso in cassazione. Eccepiva, tra gli altri motivi, la violazione degli articoli 67 comma 1 lettera I) e 71 Dpr 917/1986, in quanto il giudice del gravame avrebbe condiviso l'erronea motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, ritenendo gli accrediti in questione dei "trasferimenti di denaro a titolo definitivo per il 2007" che, a dire della parte privata, non integrano la categoria dei redditi diversi prevista dall'articolo 67 lettera I) del Tuir. Tale norma ricomprende, invece, i "redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare non fare o permettere". L'Agenzia si difendeva nel giudizio presentando controricorso.

La decisione della Corte di cassazione

Con la decisione in commento, i giudici di legittimità aditi hanno premesso che: *"l'eventuale erroneità o imprecisione della qualificazione reddituale contenuta nell'atto impositivo non comporta di per sé la nullità dell'avviso di accertamento ma solo il dovere del giudice di procedere alla corretta qualificazione giuridica degli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'individuazione del fatto impositivo sulla base delle risultanze processuali. È quindi, sufficiente che l'amministrazione finanziaria individui il fatto costitutivo della pretesa impositiva rappresentato, in questo caso, dagli accrediti ingiustificati sul conto corrente la cui natura reddituale è presunta ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, essendo, poi, compito del giudice individuare, ove contestata, la corretta categoria reddituale sulla base delle evidenze istruttorie"*.

La Corte ha di poi affermato che *"non giova, quindi, al contribuente, a fronte della presunzione legale relativa della natura reddituale degli accrediti in conto corrente ingiustificati, contestare la categoria reddituale individuata dall'Ufficio senza contestualmente dedurre e provare gli elementi di fatto che dovrebbero condurre ad una diversa qualificazione"*.

Nel caso in commento, inoltre, la parte privata aveva omissis di prospettare a quale diversa categoria reddituale andassero ricondotte le somme percepite attraverso gli accrediti in conto corrente provenienti dalla società che amministrava e quindi correttamente i giudici del secondo grado non si erano preoccupati di riqualificare la categoria di reddito individuata nell'atto impositivo.

Alcune osservazioni

Le indagini finanziarie rappresentano uno strumento di verifica che consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto o operazione effettuata dal contribuente attraverso qualunque intermediario finanziario. L'indagine viene previamente autorizzata dal direttore regionale in caso in cui la verifica sia condotta dall'Agenzia delle entrate, ovvero dal comandante regionale nell'ipotesi di verifica da parte della Guardia di finanza.

Ottenuta l'autorizzazione, l'Agenzia può richiedere a qualsiasi banca o intermediario finanziario, Poste italiane comprese, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati.

La disciplina delle indagini finanziarie in materia di imposte dirette è contenuta nell'articolo 32, comma 1, n. 2), secondo periodo del Dpr n. 600/1973, che reca due proposizioni corrispondenti a due distinte presunzioni legali.

La prima prevede più generalmente che le informazioni e i dati relativi ai rapporti con gli intermediari finanziari *“possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno avuto rilevanza allo stesso fine”*.

La seconda presunzione riconduce le operazioni di segno negativo descritte dalla locuzione *“prelevamenti e importi riscossi”*, a *“ricavi”* non dichiarati, in mancanza dell'indicazione del beneficiario e sempreché non risultanti dalle scritture contabili tenute dal contribuente.

Dal generico riferimento alle rettifiche di “reddito” e dal rinvio indiscriminato agli accertamenti di cui agli articoli da 38 a 41 del Dpr n. 600/1973, che riguardano anche i contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, si rileva che la prima presunzione ha effetti sulla generalità dei contribuenti, e non soltanto nei riguardi di imprenditori e professionisti (cfr. sentenza della Cassazione n. 2432/2017).

L'espresso riferimento alla possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria ha indotto la giurisprudenza ad affermare la natura di presunzione legale relativa, per cui, in mancanza di giustificazioni del contribuente, gli organi di controllo possono immediatamente ricavare dai versamenti bancari la prova della sussistenza di redditi sottratti a tassazione.

Pertanto, è possibile affermare che, nell'ambito della disciplina delle indagini bancarie, coesistono due distinte presunzioni legali relative:

- la prima presunzione legale relativa operante nei confronti della generalità dei contribuenti che assume una relazione qualificata tra redditi non dichiarati e versamenti non giustificati a ragione della disposizione secondo cui *“i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni (...) possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del d.P.R. n. 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno avuto rilevanza allo stesso fine”*;
- la seconda presunzione legale relativa operante nei confronti dei soli imprenditori e relativa ai prelevamenti a ragione della disposizione secondo cui *“alle stesse condizioni, sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni (...)”*.

Con il caso in commento la giurisprudenza è tornata ad affrontare la problematica relativa all'incidenza dell'errore nella qualificazione reddituale sulla validità dell'atto impositivo in ipotesi di verifica condotta sulla base di indagini finanziarie.

Sul punto, si segnala che la giurisprudenza di legittimità (sentenza della Cassazione n. 16246/2015) aveva già da tempo affermato che *“l'errata o imprecisa indicazione di una categoria reddituale nell'avviso di*

accertamento non costituisce circostanza di per sé sufficiente a determinare la nullità dell'avviso". Ciò in quanto "la diversa qualificazione della fonte di produzione della ricchezza non incide sugli elementi costitutivi della pretesa fiscale, e, più in particolare, sugli elementi fattuali rilevanti ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo (sentenza della Cassazione n. 10585/2011)".

Va infatti chiarito che, nonostante si riscontri una imprecisa qualificazione da parte dell'ufficio della categoria reddituale, non risulta comunque pregiudicata la duplice funzione della motivazione dell'avviso di accertamento: da un lato delimitare l'ambito delle ragioni che possono essere fatte valere dal fisco in una eventuale e successiva fase contenziosa (*causa petendi*) e, dall'altro, mettere il contribuente in grado di conoscere il fondamento e la misura della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa in giudizio (cfr sentenza della Cassazione n. 9810/2014).

di

Marco Viti

URL: <https://www.fiscooggi.it/portale/-/l-errata-qualificazione-del-reddito-non-azzerale-indagini-finanziarie>
